



FUL – Via Alcide De Gasperi, 1 – 09010 PULA



070/9209302



3491427281



Settore: CFVA

FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI

Prot. 96

Cagliari 13 luglio 2017

- All'Assessore regionale Difesa Ambiente
- Agli Organi di Informazione e Stampa
S E D I

LA GOCCIA HA FATTO TRABOCCARE IL VASO.

Sbaglia, e sbaglia di grosso l'Amministrazione regionale a prevedere convenzioni e ad assegnare risorse ai Vigili del Fuoco

I compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco, come quelli del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono chiarissimi - Rientra nelle loro funzioni l'attività di "Responsabile Operazioni di Soccorso", se non intendono assolverle, se non intendono rispettare il Piano Regionale Antincendi, sarà un loro problema!

In questi giorni sono stati pubblicati diversi interventi sul tema degli incendi che hanno visto coinvolti il Corpo Forestale e di vigilanza Ambientale della Regione Sarda ed il Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, non senza qualche polemica, in relazione ai mezzi di servizio, ai ruoli e convenzioni, articoli di informazione sugli eventi non sempre puntuali, che richiedono, chiarimenti e precisazioni, quest'ultimo de L'UNIONE SARDA dell'11.8.2017, a firma Luca Cossu, ha fatto traboccare il vaso.

Premesso, che non sono in discussione le professionalità di alcuno, necessita fornire qualche elemento conoscitivo sulle competenze istituzionali sia del CFVA che dei VVF,

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è la struttura operativa dell'Assessorato regionale dell'Ambiente ed è lo strumento tecnico e di polizia che il Consiglio regionale ha istituito con la [legge regionale n.26 del 1985](#), per la salvaguardia e la tutela del territorio sardo. Compiti che si concretizzano nell'attività di vigilanza prevenzione e repressione delle violazioni e dei reati a danno dell'ambiente, inteso nella sua accezione più ampia. Le materie ed i campi sui quali il Corpo esercita le sue funzioni sono puntualmente elencati all'art.1, e spaziano dalla tutela tecnica ed economica di boschi, foreste, pascoli montani, parchi, riserve, alla tutela del suolo dalle erosioni, alla vigilanza, prevenzione e repressione in materia di caccia, pesca, incendi, beni culturali fino alla propaganda forestale ed ambientale.

Inoltre la LR. n.31 del 1989 che ha stabilito l'istituzione dei Parchi regionali (nei quali confluiscono tutti i terreni del Demanio Regionale), ha assegnato al Corpo Forestale le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni e dei divieti, e la competenza all'irrogazione delle sanzioni previste.

La legge "Madia" in materia di riorganizzazione dei Corpi di Polizia ha previsto la soppressione – aimè – del Corpo Forestale dello Stato ([LEGGE 7 agosto 2015, n.124](#) - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138) ([GU n.187 del 13-8-2015](#)), salvaguardando comunque, le autonomie dei Corpi Forestali delle Regioni e Province Autonome: - Art. 8 - Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato - 7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

La stessa Regione Sardegna, nella recente [legge regionale n.8 del 2016](#), ha ribadito la propria competenza dell'attività di organizzazione e coordinamento degli interventi in materia antincendi: "La Regione redige, a opera della Protezione civile regionale, il Piano regionale antincendio (PRAI) in conformità a quanto sancito dalla legge 21 novembre 2000, n.353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)."

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Con [legge 27 dicembre 1941, n. 1570](#), abrogando tutte le precedenti leggi, viene, ex novo, disciplinata sia la materia giuridica, che quella tecnico-amministrativa dell'organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere dei Vigili del Fuoco

L'articolo 1 di detta legge, ribadisce la dipendenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla diretta dipendenza del Ministero dell'Interno

In materia di spegnimento degli incendi boschivi, le strutture centrali e periferiche del Corpo dei VVF assicurano gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a

disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Sono quindi attribuiti al Corpo dei VVF gli interventi tecnici di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità, nonché l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

È evidente che le rispettive attribuzioni sono nettamente differenti, sul piano organizzativo e funzionale.

In conseguenza della disposizioni richiamate, permangono in capo al CFVA le attività di organizzazione, di direzione e investigazione in materia di prevenzione e di intervento antincendi.

In materia di interventi antincendi, sono specificatamente richiamati i ruoli e le competenze, in un quadro di piena collaborazione tra tutti i soggetti in campo, infatti:

Il Piano regionale antincendio disciplina, tra l'altro, il coordinamento delle attività di tutti i soggetti componenti il sistema regionale antincendio, i criteri di aggregazione su scala regionale e di standardizzazione del volontariato antincendio..

Il CFVA redige i piani operativi ripartimentali, contenenti il dettaglio e l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori di competenza degli Ispettorati ripartimentali del CFVA, di intesa con l'Agenzia FoReSTAS e con gli altri soggetti concorrenti all'attività di spegnimento degli incendi; le Prescrizioni antincendio, divieti e sanzioni. Il PRAI ha validità di tre anni ed è sottoposto a revisione annuale.

Il sistema operativo regionale antincendio è costituito dalla Protezione civile regionale, dal CFVA, dall'Agenzia FoReSTAS e, in base ad appositi accordi, dai soggetti statali competenti, dalle associazioni di volontariato e dalle compagnie barracellari. Il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Il Piano Regionale Antincendi, parimenti, disciplina dettagliatamente l'Organizzazione della macchina antincendi, come pure la Convenzione regionale con il Corpo dei VVF, disciplina ruoli e funzioni:

In particolare: viene definito il concetto di "incendio boschivo", di "incendio di interfaccia", e di "incendio periurbano".

Vengono, quindi, definiti i ruoli, ponendo in capo al CFVA la Direzione delle Operazioni di Spegnimento (DOS) ed in capo ai VVF quelle di Soccorso (ROS).

Il tutto, in un quadro di sinergica cooperazione e fattiva collaborazione.

L'assetto del CFVA nel territorio, assicura la presenza ed il tempestivo intervento negli eventi di protezione civile e antincendi, attraverso le 100 Stazioni e Blon Forestali, essendo stata la loro dislocazione attentamente studiata con parametri obbiettivi; tempestività, che in materia antincendi si è rilevata essenziale.

Parallelamente, con il CFVA, collabora l'Agenzia FoReSTAS, già Ente Foreste e prima ancora Azienda Foreste Demaniali.

La convenzione Regione-Vigili del Fuoco. Ma cosa prevede questa Convenzione!?

Si premette che la Conferenza permanente tra Stato e Regioni e Province autonome ha indicato come "possibilità" l'attivazione di convenzioni tra Regioni e VVF – Accordo quadro – del 4 maggio 2017 – ALLEGATO A, all'articolo 7 (Rapporti con le Regioni a statuto speciale e le province autonome), recita: "1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco apposite convenzioni finalizzate ad una reciproca collaborazione in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi."

Negli anni precedenti, l'Amministrazione ha sempre proceduto alla stipula di accordi con i VVF, con specifici stanziamenti, che meritano però di una profonda riflessione.

La "pretesa" Convenzione, prevede e definisce procedure operative, funzioni e compiti nello spirito di leale collaborazione e nel rispetto dei compiti istituzionali assegnati da leggi e regolamenti, peraltro, già previsti nel Piano Regionale Antincendi che non necessita di ulteriori "ripetizioni".

E' previsto, quindi, un contributo, "finalizzato alla realizzazione di programmi straordinari"!!!

- pare opportuno che l'Amministrazione regionale, debba utilizzare proprie risorse in favore dello Stato!?
- pare opportuno che l'Amministrazione regionale "finanzi" lo Stato per l'acquisto di mezzi di servizio e/o per la riparazione degli stessi!?
- pare opportuno che l'Amministrazione regionale retribuisca straordinario a personale dello Stato!?
- pare opportuno che l'Amministrazione regionale fornisca mense per personale dello Stato!?

NO, e non è neppure sufficiente la relazione finale sul resoconto "sintetico" di utilizzo delle risorse assegnate dalla Regione ai Vigili del Fuoco. Occorre una puntuale verifica.

Cordiali saluti



SEGRETARIO GENERALE
(Umberto Speranza)